

NOTA INFORMATIVA N. 6/2015

IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE: CONTENUTO DELLE POSTE DI STATO PATRIMONIALE E DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Il nuovo principio contabile nazionale OIC 12, in un'ampia carrellata, rivisita le poste di stato patrimoniale e le voci di conto economico, ne individua il contenuto e i metodi di iscrizione, offrendo con un indefettibile contributo alla chiarezza del bilancio d'esercizio.

Nel 4° trimestre 2014 sono stati diffusi i testi di 12 principi contabili nazionali revisionati dall'OIC – *Organismo Italiano di Contabilità* – che, come è noto, integrano ed interpretano, sul piano della tecnica, le norme civilistiche sulla presentazione e redazione del bilancio d'esercizio.

Abbiamo selezionato sedici punti di maggior interesse dell'OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, principio che riguarda i bilanci ordinari di tutte le società, indipendentemente dall'attività esercitata, in quanto essi o contengono delle novità o si presentano come utile *memento* in relazione a trattamenti contabili che talvolta non sono stati puntualmente applicati.

- 1. I ricavi delle vendite e delle prestazioni**, da imputare in A)1) del conto economico, non vanno rettificati con gli sconti finanziari, quali gli "sconti cassa", rilevati al momento dell'incasso, i quali vanno imputati in C)17), *oneri finanziari*.
- 2. Nelle variazioni dei lavori in corso su ordinazione**, voce A)3), affluisce il valore della produzione eseguita, al netto dei ricavi di commessa, acquisiti a titolo definitivo, che sono imputati in A)1).
- 3. Gli interessi ed altri oneri finanziari**, imputati nella voce in C)17), che sono stati sostenuti per lavori interni incrementativi delle immobilizzazioni e capitalizzabili nei limiti stabiliti dall'OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, vanno imputati anche nella voce **incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** con contropartita le relative *immobilizzazioni*.
- 4. Gli altri ricavi e proventi**, A)5), derivano dall'*attività accessoria*, quindi non caratteristica dell'impresa o non aventi natura finanziaria, ed includono, per esempio, fitti attivi da immobili, royalties da brevetti, nonché plusvalenze da alienazione di beni strumentali ordinariamente impiegati (quindi non indicate al successivo § 13), ripristini di valore a fronte di svalutazioni operate in precedenti

esercizi iscritte nella voce B)10), oltre che sopravvenienze attive derivanti da fondi rischi accantonati in eccedenza, rimborsi spese e penalità ricevuti da clienti.

5. I **contributi in conto esercizio**, acquisiti per legge o per contratto, da indicare separatamente nell'apposita sottovoce di A)5), non possono avere natura finanziaria (e quindi non sono destinati a ridurre gli oneri finanziari) o natura straordinaria e comprendono pertanto eventuali contributi per l'acquisto di materiali per il magazzino; nelle valutazioni delle rimanenze di magazzino – voce C)I-1) – si tiene conto di tali contributi, riducendo il prezzo di costo in modo che questo esprima il costo di acquisto effettivamente sostenuto dall'imprenditore.

6. Se i **contributi in conto capitale** sono portati ad incremento del costo di acquisto delle *immobilizzazioni*, nei *risconti passivi* (posta E del passivo) sarà iscritta la quota del contributo in c/ capitale di competenza dei futuri esercizi in corrispondenza al piano di ammortamento dell'immobilizzazione acquistata col detto contributo cosicché nella voce **contributi in conto esercizio** rimarrà la quota del contributo in c/ capitale di competenza dell'esercizio di acquisto.

7. Nei **costi di materie di consumo per la produzione** (voce B)6) s'imputano i costi per l'acquisto di beni destinati a mense ed altri locali destinati al personale, quali generi alimentari, farmaci, vestiario.

8. Con criterio omogeneo a quello applicato nel numero precedente, tra i **costi per servizi della produzione** (voce B)7) sono rilevati le prestazioni per mense ed altri locali destinati al personale, quali buoni pasto, corsi di aggiornamento, vitto ed alloggio per dipendenti in trasferta.

9. Nella stessa voce **costi per servizi** s'imputano i servizi di natura non finanziaria, e quindi non finalizzati ad ottenere finanziamenti, eseguiti da banche ed imprese finanziarie, quali quelli per il pagamento di utenze, noleggio cassette di sicurezza, commissioni di factoring e per fidejussioni.

10. Gli **altri costi per il personale** (B)9)e) è voce residuale dei costi del personale dipendente che accoglie, per esempio, incentivi all'esodo, quote associative di dipendenti, borse di studio.

11. Gli **oneri diversi di gestione** (B)14) comprendono imposte e tasse anche locali, che non siano accessori all'acquisto di beni e siano diversi dalle imposte dirette, nonché costi dell'attività accessoria (quindi correlati a ricavi derivanti dalla medesima attività), minusvalenze da alienazione di beni strumentali ordinariamente impiegati (quindi non indicate al successivo § 13), perdite su crediti per minori riconoscimenti giudiziali o transattivi (al netto dell'utilizzo dell'apposito fondo di svalutazione) ed infine contributi ad associazioni di categoria, omaggi, abbonamenti a pubblicazioni, depositi ed iscrizioni camerali, ecc.

12. Se alcuni beni sono acquistati contraendo debiti che scadranno oltre i 12 mesi, improduttivi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, occorre scorporare dalle relative *immobilizzazioni* gli interessi impliciti fino alla scadenza del debito, imputarli fra gli **interessi ed altri oneri finanziari** (voce C)17) e, in sede di bilancio, man mano riscontarli, iscrivendo **nei risconti attivi** la quota di competenza dei successivi esercizi fino alla su menzionata scadenza.

13. Gli importi imputabili nella voce *E*) subiscono una notevole contrazione, limitandosi a **proventi ed oneri straordinari** non solo infrequenti, ma anche dipendenti da eventi accidentali oppure da operazioni estranee all'attività ordinaria della società, quali le ristrutturazioni aziendali o del passivo, gli errori di calcolo o di valutazione o per cambiamenti di principi contabili relativi a poste di esercizi precedenti (per es., da lifo a fifo) e, da indicare separatamente in una sottovoce, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non utilizzati nell'attività produttiva e finanziaria della società (ad es., immobili civili nonché partecipazioni e titoli immobilizzati), salvo che traggano origine da ristrutturazioni aziendali ed altre operazioni straordinarie.

14. In particolare danno luogo ad imputazione tra gli **oneri straordinari (E)21** le *sopravvenienze passive straordinarie*, quali quelle per furti, ammanchi, perdite e danneggiamenti di beni di natura straordinaria, indennità per rottura di contratti, tenendo conto che gli eventuali rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive da imputare tra i **proventi straordinari (E)20**.

15. Non devono essere indicati le poste di stato patrimoniale e le voci di conto economico il cui **importo nell'esercizio di riferimento e in quello precedente è pari a zero**, eliminando così un *malvezzo* che riduce una rapida intelleggibilità del bilancio.

16. La **nota integrativa** deve riportare il dettaglio delle voci con denominazione generica (altri crediti e altri debiti, crediti e debiti diversi, altri ricavi e proventi, oneri diversi di gestione), salvo la loro insignificatività numerica.

Le suesposte indicazioni consentono di ottemperare al principio di *chiarezza* nella redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423, co. 2, co. civ.) e favoriscono la sua *comprensibilità e comparabilità*.

10 febbraio 2015